

Spett.le
A.T.E.R.
Piazza Pozza, 1/c
37123 Verona

GIULIA FERLARI

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera c) del D.lgs 33/2013, la/il sottoscritta/o, nato a
V.R.....il 05.07.1980... CF: FRAGLI.RO.B45... in relazione all'incarico sfratto per
morosità e contestuale decreto di ingiunzione di pagamento - sig. M.R, B.M e C.C giusto incarico
del 13.07.2023;

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 DPR 445/2000

- di avere i seguenti incarichi di tipo professionale presso enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

(elencare incarichi e relativo compenso)

NESSUN ALTRO INCARICO DI ENTI DIVERSI
DA ATER

- di non aver altri incarichi di tipo professionale oltre a quello conferito da Ater di Verona di Verona presso enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
- di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

(elencate cariche e relativo compenso)

- non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

DICHIARA

di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni ed aggiornare i compensi

Verona il 27.07.2023

In fede



Oggetto: Contratto per la prestazione di servizi legali recupero crediti, affidati ex art. 4 e 17 d.lgs. 50/2016.

Tra l'A.T.E.R. della Provincia di Verona, nella persona del ing. Franco Falcieri nato a Rovereto il 15.10.1974 che interviene in qualità di Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, con sede in Verona, Piazza Pozza n. 1/c/d/e, dove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 00223640236, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera di C.d.A n1/16900 del 21 agosto 2020 che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "ATER - Azienda";

e

l'Avv. Ferrari Giulia , iscritto all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Verona , con studio CFC – Studio Legale Associato in 37126 Verona, Lungadige Campagnola n. 13, E-mail: giulia.ferrari@cfcavvocati.it- PEC avvgiuliaferrari@ordineavvocativrpec.it - il quale, ai fini del presente contratto, elegge il proprio domicilio presso il suddetto recapito,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto riguarda la prestazione di servizi legali di recupero di canone di locazione e spese di autogestione/condominiali, recupero di altri crediti dovuti da terzi, procedure di sfratto, occupazioni senza titolo e decadenza, recupero crediti derivanti dal fallimento con autorizzazione all'insinuazione al passivo, che possono comprendere, ove necessario, anche l'avvio di procedimenti giurisdizionali e, comunque, la prestazione del patrocinio nell'ambito di questi ultimi; la sua esecuzione dovrà aver luogo alle condizioni di seguito riportate, che l'Avv. Giulia Ferrari dichiara di conoscere e di accettare senza riserve, e sarà articolata attraverso il conferimento di appositi mandati preordinati alla trattazione, per conto e nell'interesse dell'A.T.E.R. di Verona, di specifici affari, da quest'ultima dettagliati all'atto dell'attribuzione del singolo incarico.

Art. 2 – Adempimento del contratto e corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'Avvocato per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto di prestazione di servizi legali come indicati all'articolo 1, è fissato nel triennio in un massimo di € 39.000,00, al netto dell'I.V.A. e degli ulteriori accessori come dovuti nella misura di legge.

L'A.T.E.R. si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione di singoli incarichi, nei limiti delle esigenze riscontrate, anche per importi complessivi nel triennio inferiori al valore totale ed onnicomprensivo di € 39.000,00, senza che, in tal caso, l'Avvocato nulla possa eccepire o pretendere al riguardo. In

ogni caso il valore complessivo dei singoli incarichi affidati all'Avvocato nel corso del triennio non può eccedere l'importo complessivo di € 39.000,00 al netto dell'IVA. Sono esclusi da tale importo i compensi percepiti nell'anno di vigenza del contratto riferiti ad incarichi affidati in anni precedenti.

1) Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi viene convenuto dalle parti come segue:

A) per l'assistenza giudiziale nei procedimenti di intimazione di sfratto per morosità:

| | | |
|----------------------|-------------|------------------------------------|
| - per crediti fino a | € 1.100,00 | nell'importo massimo di € 340,00 |
| - per crediti fino a | € 2.600,00 | nell'importo massimo di € 634,78 |
| - per crediti fino a | € 5.200,00 | nell'importo massimo di € 974,78 |
| - per crediti fino a | € 13.000,00 | nell'importo massimo di € 1.217,39 |
| - per crediti fino a | € 26.000,00 | nell'importo massimo di € 1.549,57 |

B) per l'assistenza giudiziale nei procedimenti monitori per decreto ingiuntivo :

| | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| - per crediti fino a | € 5.200,00 | nell'importo massimo di € 450,00 |
| - per crediti da | € 5.200,01 a € 13.000,00 | nell'importo massimo di € 540,00 |
| - per crediti da | € 13.000,01 a € 26.000,00 | nell'importo massimo di € 720,00 |
| - per crediti da | € 26.000,01 ad € 52.000,00 | nell'importo massimo di € 1304,00 |

C) per la redazione e notifica degli atti di precetto di pagamento:

- nell'importo di € 100,00

D) per l'assistenza nelle procedure esecutive mobiliari presso il debitore :

| | | |
|----------------------|-------------|----------------------------------|
| - per crediti fino a | € 1.100,00 | nell'importo massimo di € 180,00 |
| - per crediti fino a | € 2.500,00 | nell'importo massimo di € 352,61 |
| - per crediti fino a | € 2.582,28 | nell'importo massimo di € 354,61 |
| - per crediti fino a | € 5.165,00 | nell'importo massimo di € 525,00 |
| - per crediti fino a | € 5.200,00 | nell'importo massimo di € 525,00 |
| - per crediti fino a | € 25.822,84 | nell'importo massimo di € 816,00 |

E) per l'assistenza nelle procedure esecutive presso terzi:

In ipotesi di pignoramento positivo e conseguente assegnazione di somme in favore dell'A.T.E.R. l'avvocato fatturerà a carico di quest'ultima quanto liquidato per compenso professionale sia nel titolo esecutivo che dal Giudice dell'esecuzione.

Se il pignoramento sarà negativo per la redazione dell'atto di pignoramento presso terzi e per l'attività successiva competerà all'avvocato il compenso spettante per l'assistenza prestata nelle procedure esecutive mobiliari di cui alla precedente lettera D) ridotto al 30%

F) per l'assistenza nelle procedure esecutive immobiliari:

- nell'importo massimo di € 2.500,00 per l'attività svolta in favore dell'A.T.E.R. quale creditore precedente.
- nell'importo massimo di € 1.000,00 per l'attività svolta in favore dell'A.T.E.R. quale creditore intervenuto.

G) per l'assistenza nelle procedure esecutive per rilascio di immobile:

- nell'importo massimo di € 80,00 per ogni accesso;
- accesso per l'esecuzione del rilascio immobile € 200,00

Le parti convengono che il compenso spettante per la redazione dell'atto di precetto di rilascio è fissato in € 100,00.

H) per l'assistenza giudiziale nei procedimenti di intimazione di licenza e/o di sfratto per finita locazione: nell'importo massimo di € 800,00

I) per l'assistenza giudiziale nei procedimenti relativi a indennità di occupazione:

- per cause di valore inferiore a € 5.000,00 nell'importo massimo di € 1.000,00

- per cause di valore tra € 5.000,01 e € 25.000,00 nell'importo massimo di € 1.200,00
- per cause di valore superiore a € 25.000,00 nell'importo massimo di € 1.500,00

L) per l'assistenza giudiziale nei procedimenti relativi ad occupazione abusiva di immobile e diretti ad ottenere la condanna al rilascio

- nell'importo massimo di € 1.500,00, con riferimento agli importi di cui al precedente punto G)
- per la denuncia-querela le parti concordano di fare riferimento ai valori minimi vigenti delle tariffe del Tribunale di Verona.

Qualora venga proposta contestualmente domanda diretta ad ottenere il pagamento di indennità di occupazione competerà all'avvocato un ulteriore compenso pari al 50% di quello indicato nella precedente lettera D);

M) per la redazione di diffide ad adempiere:

nessun compenso

N) Insinuazione al passivo in procedure concorsuali

secondo i seguenti parametri:

- fino a €. 25.000,00 €. 450,00
- fino a €. 50.000,00 €. 900,00
- fino a €. 100.000,00 €. 1.400,00
- fino ad €. 500.000,00 €. 2.400,00

1) il compenso sarà determinato a seconda della natura, dell'entità e della difficoltà della pratica, e sarà concordato di volta in volta dalle parti contraenti.

L'A.T.E.R. dovrà rimborsare all'Avvocato le anticipazioni e le spese imponibili da questi sostenute nonché dovrà corrispondere gli accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) al netto della ritenuta d'acconto.

2) Le spese ed il compenso professionale liquidati in sede giudiziale, se rifiutati dal debitore e se superiori al corrispettivo concordato, verranno fatturati dal professionista per intero a carico dell'Azienda.

3) Le imposte di registro così come i contributi unificati verranno anticipati direttamente dall'Avvocato.

Questi potrà chiedere il rimborso di dette anticipazioni anche prima della conclusione della procedura, previa emissione di fattura dettagliata.

4) Nei procedimenti di particolare complessità, tenuto conto anche delle questioni trattate, l'Avvocato potrà richiedere un compenso maggiore rispetto a quello indicato nel precedente art. 2, previo deposito di una relazione motivata, considerato che l'Avvocato dovrà preventivamente concordare con l'Azienda il procedimento da adottare.

5) Per ogni attività giudiziale non ricompresa tra quelle indicate nel precedente art. 2) le parti concorderanno preventivamente il compenso spettante all'Avvocato.

6) L'Avvocato potrà essere autorizzato ad avvalersi di un domiciliatario qualora il procedimento debba radicarsi o sia radicato presso altro Tribunale. I costi dell'eventuale domiciliatario saranno definiti in sede di preventiva richiesta di autorizzazione da parte del Professionista.

7) Nell'ipotesi in cui fosse necessaria la presenza di un consulente tecnico di parte, il relativo nominativo verrà segnalato dall'A.T.E.R. sulla quale graverà il compenso di detto professionista.

8) L'Avvocato dichiara di avere stipulato assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 3 – Verifica del regolare adempimento e penale per il ritardo

L' A.T.E.R. si riserva di verificare la completa, effettiva e corretta esecuzione della/e prestazione/i

affidata/e. Il recesso dal presente contratto è disciplinato dall'art. 2237 del Cod. Civ., che le parti sopra identificate espressamente richiamano.

Art. 4 - Modalità e termini di pagamento

L'A.T.E.R. si impegna ad effettuare i pagamenti dovuti per la regolare esecuzione dei servizi legali richiesti entro n. 30 giorni dalla data di ricevimento (attestata dal protocollo aziendale) di regolare fattura, trasmessa dal Professionista; i meri preavvisi di fattura non saranno presi in considerazione. E' comunque salva la verifica, da parte delle competenti strutture dell' A.T.E.R., della regolare esecuzione della prestazione affidata: ove necessario, l' A.T.E.R. si riserva sia di contestare l'eventuale inadempienza rilevata, che di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto solo in seguito alla positiva verifica del corretto adempimento di tutte le prestazioni dovute dal prestatore del servizio legale, senza che quest'ultimo abbia titolo per pretendere – per qualsiasi ragione o titolo – alcun compenso supplementare od indennizzo.

Art. 5 - Tracciabilità

L'Affidatario del servizio, in ottemperanza all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, come successivamente integrata e modificata, assume espressamente e formalmente tutti gli obblighi previsti dalla medesima in materia di piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari inerenti al presente contratto.

A tal fine l'Avvocato comunica le coordinate IBAN riferite al conto dedicato e si impegna a dare immediata comunicazione di eventuali modifiche delle stesse.

Le parti, inoltre, anche ai sensi dell'art. 3 della suddetta L. n. 136/2010, oltre che dell'art. 1456 del Cod. Civ., danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie riconducibili al presente contratto, ne comporta l'immediata risoluzione di diritto.

Art. 6 - Norme finali

Le parti danno atto che l'espletamento di ogni attività oggetto del presente contratto è anche regolamentata dal Codice Etico e di Condotta predisposto dal Committente in ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001 come integrato e modificato. Tali Codici sono reperibile nel sito Internet www.ater.vr.it.

Le parti concordano che la violazione dei suddetti Codici, in base alla relativa gravità, comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste e – nei casi più gravi - la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., senza che il prestatore dei servizi legali nulla possa eccepire al riguardo, e con salvezza, per l'A.T.E.R., del ristoro dei danni patiti e patienti in conseguenza della risoluzione medesima.

Il presente contratto non può in ogni caso essere ceduto a terzi in qualsivoglia forma, parte o modo. Le parti danno atto e ribadiscono che il presente contratto, in ottemperanza dell'art. 1339 del Cod. Civ., è integrato di diritto da tutte le disposizioni normative vigenti nelle materie alle quali il suo oggetto direttamente, od indirettamente, si riferisce. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, esso riguardando l'esecuzione di prestazioni interamente soggette all'I.V.A.

Art. 7 – Nomina a Responsabile esterno al trattamento dei dati

L'Avvocato dovrà gestire la propria attività con diligenza professionale e nel rispetto della deontologia, correttezza e riservatezza. Considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità si conferisce all'Avvocato Ferrari Giulia ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UR 679/16) la Nomina di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati allo stesso affidati.

Nello svolgimento dell'incarico il Responsabile esterno del Trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal GDPR, deve attenersi ai seguenti compiti:

- il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- i documenti contenenti i dati sensibili non sono lasciati incustoditi o esposti alla visione di soggetti comunque estranei al procedimento;
- adotta tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale dei dati e provvede al ricovero degli stessi vigilando sulle procedure attivate in struttura. Ha l'obbligo di riconsegnare gli stessi al responsabile del procedimento una volta conclusosi l'intero procedimento;
- a mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali è venuto a conoscenza nel corso dell'incarico; tale obbligo deve permanere in ogni caso anche quando sia venuto meno l'incarico. L'Avvocato Ferrari Giulia, dichiara di essere pienamente consapevole delle eventuali pene che derivano dalla mancata osservanza delle norme relative al trattamento di dati personali e di aver preso visione dell'informativa aziendale.

Il presente contratto di prestazione di servizi viene letto e sottoscritto per espressa accettazione.

Verona , li 13.07.2023

Avvocato



ATER DI VERONA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Avvocato dichiara di approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle riportate ai sopra descritti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Verona , li 13.07.2023

Avvocato



